

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE "LA ROCCA" DI VERRUA SAVOIA

## **Articolo 1 – Denominazione e sede**

È costituita, ai sensi della Legge 383/2000, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una Associazione culturale per la promozione storica, culturale, turistica e ricreativa, socio- economica del territorio di Verrua Savoia denominata "La Rocca", di seguito per brevità, detta Associazione.

L'Associazione ha sede legale in Verrua Savoia, presso La Fortezza, Località La Rocca. Un eventuale trasferimento di sede potrà avvenire su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.

## **Articolo 2 – Durata e finalità dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea.

L'Associazione è apolitica e apolitica, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Scopo dell'Associazione è quello di operare per la promozione del territorio di Verrua Savoia e dei comuni limitrofi nei suoi aspetti naturalistici, storico culturali e produttivi attraverso iniziative e progetti turistici, culturali, formativi e informativi, ricreativi, di ricerca e di diffusione dell'innovazione, ispirandosi a principi di solidarietà ed etica, tutela della biodiversità e turismo responsabile. Nello specifico, le attività dell'Associazione potranno essere:

1. Progettare e organizzare soggiorni, visite, itinerari specializzati ed escursioni naturalistiche, mirate all'incremento del turismo e alla formazione di una maggiore consapevolezza locale del valore del territorio, nel rispetto dell'ecosistema, scoraggiando qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente;
2. Realizzare itinerari enogastronomici e culturali, visite guidate, escursioni didattiche rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta, in aree protette o su percorsi naturalistici, con produzione di materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo;
3. Promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio regionale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell'ambiente, dell'edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, iniziative musicali, teatrali, artistiche ed enogastronomiche;
4. Promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti offrendo un servizio guide;
5. Incentivare la fruizione delle risorse del territorio e ottimizzarne l'utilizzabilità da parte di tutti attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;
6. Coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti, società e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico-archeologico-naturalistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;
7. Collaborare con altri enti e istituzioni competenti regionali e nazionali alla qualificazione

dell'offerta enogastronomica e culturale artistica dei produttori del territorio attraverso la partecipazione a bandi e iniziative mirate;

8. Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo, lo sport e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale; realizzare concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi turistici.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà:

1. richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
2. stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;
3. gestire, affittare, locare, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
4. Realizzare Intrattenimenti, proiezioni e video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi, fiere, spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
5. Editare e diffondere riviste, opuscoli, proutuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività agroalimentare, educativa, ricreativa, sportiva, culturale, ambientale e sociale;
6. Promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, progetti e proposte, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;
7. svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi, dotandosi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari;

### **Articolo 3 - Le risorse economiche dell'Associazione**

Nelle forme e con le modalità previste dalle leggi in vigore, le risorse dell'Associazione sono tratte da:

1. quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. contributi straordinari degli associati;
3. eredità, donazioni, legati e lasciti;
4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, fondazioni pubbliche e private, strutture private di ogni genere e forma;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione si avvale in prima istanza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà comunque, per sopperire a specifiche esigenze, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro saranno regolati dalla legge.

Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

Nel caso di prestazioni volontarie svolte dai soci e da persone non associate, è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

L'Associazione può fornire agli associati e a terzi servizi di varia natura ad un prezzo che deve in ogni caso obbligatoriamente comprendere ogni costo sostenuto per la produzione dello stesso; può inoltre organizzare, promuovere e gestire eventi culturali, visite guidate ed escursioni finanziati parzialmente o totalmente attraverso il pagamento di biglietto.

#### **Articolo 4 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'assemblea dei soci
- b. il consiglio direttivo
- c. il presidente
- d. il collegio dei revisori dei conti
- e. i probiviri.

#### **Articolo 5 – I soci**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b. accettano lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- c. sono disposti a prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

I soci possono essere:

1. ordinari
2. fondatori
3. sostenitori
4. onorari

I soci ordinari sono quelli la cui richiesta è stata accettata dal Consiglio direttivo e sono in regola col pagamento annuale della quota associativa;

I soci fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione; hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari;

I soci sostenitori sono quelli che hanno versato una somma annuale pari a cinque volte la quota associativa;

I soci onorari, nominati dal Consiglio direttivo, sono quelli che hanno dato lustro all'associazione ed il loro contributo economico al sodalizio è facoltativo.

Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta, nei modi d'uso, con tre mesi di preavviso.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci sono tenuti

- a. Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associati;
- b. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c. A versare le quote associative di cui agli artt. 5, 7, 9.

I soci hanno diritto:

- a. A partecipare a tutte le attività dell'associazione
- b. A partecipare all'Assemblea con diritto di voti di cui all'art. 7
- c. Ad accedere alle cariche associative.

La qualifica di socio si perde per:

1. dimissioni volontarie o per decesso
2. violazione del presente statuto e per altri motivi gravi
3. mancato pagamento della quota annuale

Il consiglio direttivo decide l'esclusione di un socio per mancato rinnovo della quota sociale annua trascorsi tre mesi dal termine fissato per il pagamento.

### **Articolo 7 – L'Assemblea**

L'assemblea, costituita dai soci in regola col pagamento della quota sociale, si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

La seduta ordinaria dei soci dovrà essere convocata per iscritto e su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza, in sede da convenirsi, per provvedere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno e quando ci sia stata una richiesta di almeno il 25% dei soci.

L'assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e quello preventivo. Esamina, discute ed approva la relazione del presidente sull'attività svolta, la relazione del revisore dei conti e il conto consuntivo presentato dal tesoriere.

Ha il compito di eleggere

- a. Il presidente
- b. Il consiglio direttivo
- c. Due revisori dei conti
- d. Due probiviri

Ha facoltà di approvare le modifiche allo statuto e di formulare indicazioni relative al programma sociale.

Tutte le votazioni sono per alzata di mano. La validità delle deliberazioni richiede la presenza di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a una nuova convocazione che deve essere programmata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso della prima.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto ed è ammessa la partecipazione mediante una sola delega scritta per socio.

### **Articolo 8 – Il collegio dei revisori**

Il collegio dei revisori dei conti, composto da due persone, è scelto dall'assemblea in base alla loro competenza in campo contabile fiscale.

### **Articolo 9 – Il Consiglio direttivo**

L'associazione è diretta da un consiglio direttivo costituito da un numero compreso tra un minimo di 6 membri e un massimo di 10 membri nominati dall'Assemblea dei soci.

Al Consiglio direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché l'elezione, fra i suoi membri, del vicepresidente, segretario e tesoriere.

I revisori dei conti possono assistere, senza diritto al voto, alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano, esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci.

Il Consiglio opera per promuovere e realizzare le attività di cui all'articolo 1 del presente statuto, avvalendosi della facoltà di organizzare gruppi di lavoro, con affidamenti rivolti, se necessario, anche ad altre persone non iscritte all'Associazione.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal vice-presidente con lettera invito contenente l'indicazione degli oggetti da trattare, almeno cinque giorni prima della seduta.

In particolare, il consiglio direttivo:

- a. Redige il bilancio annuale, nelle forme e nei modi previsti dalla legge in vigore,
- b. Formula il regolamento per il funzionamento dell'associazione
- c. Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità di esecuzione controlla l'esecuzione stessa;
- d. Decide sugli investimenti patrimoniali
- e. Stabilisce l'entità delle quote annue di associazione;
- f. Delibera sull'ammissione dei soci;
- g. Decide sulle attività e le iniziative dell'associazione;
- h. Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e le relative norme e modalità;
- i. Predisporre i contratti relativi alle prestazioni lavorative e agli accordi con altri Enti e soggetti economici;
- j. Conferisce e revoca procure
- k. Attua le deliberazioni dell'assemblea generale;
- l. Stabilisce il rimborso delle eventuali spese vive realmente sostenute dal volontario dell'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle regole di cui al comma b).

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se alla riunione prendono parte almeno due terzi dei consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il consiglio direttivo, i revisori dei conti e i probiviri, una volta costituiti, rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le cariche di segretario e tesoriere non sono cumulabili. La firma di rappresentanza spetta al presidente in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente.

I soci, componenti il consiglio direttivo che per tre volte non si presentano alle riunioni senza giustificato motivo decadono da tale incarico.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione, da confermarsi durante la prima successiva assemblea valida. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla regolare scadenza di mandato dell'intero Consiglio.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Tutte le cariche del consiglio direttivo sono gratuite, nonché i servizi e le prestazioni fornite dai soci nell'ambito dell'associazione stessa, salvo quanto indicato nel comma m).

Ogni spesa deve essere autorizzata con firma congiunta del presidente o vicepresidente e tesoriere.

Per un migliore e più agevole funzionamento dell'Associazione, il consiglio direttivo può costituire nell'ambito dei soci, un gruppo di persone con finalità realizzative e organizzative, il quale collaborerà in tutti gli aspetti pratici col consiglio stesso, per il perseguimento degli scopi stabiliti dall'art. 1 del presente statuto.

**Articolo 11 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**Articolo 12 – Assicurazione dei soci**

Tutti i soci che presteranno opera di volontariato saranno assicurati contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

**Articolo 13 – Documentazioni dell'attività dell'Associazione**

Di tutte le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea è redatto verbale, firmato dal presidente, vicepresidente e segretario.

**Articolo 14 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto dall'assemblea dei soci. In caso di scioglimento i beni del gruppo sono devoluti al Comune di Verrua Savoia, da destinarsi al capitolo di spesa che il Comune riterrà più consono.

Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme del Codice Civile.